


Pubblicato il 22/02/2019



N. 00320/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00646/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 646 del 2007, proposto da
rappresentato e difeso dall'avvocato Gerardina Turco, con
domicilio eletto presso il suo studio Gerardina Turco in Salerno, via M. Ripa, n. 2;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato di Salerno, domiciliataria per legge
in Salerno, corso Vittorio Emanuele, n. 58;

per l'annullamento

- del decreto n. _____ del Questore della Provincia di Salerno,
emesso in data _____ e notificato al ricorrente il _____ con
cui è stata rifiutata l'istanza di concessione della carta di soggiorno;
- di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 febbraio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame il ricorrente impugna il decreto in epigrafe con cui il Questore della Provincia di Salerno ha rifiutato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno da costui avanzata per esser *“stato condannato in data 3.12.1998 dal Tribunale di Roma per il reato di violazione delle norme sull'interruzione volontaria della gravidanza”*.

Parte ricorrente chiede, dunque, l'annullamento di tale atto, evidenziando a tal fine come la pronuncia del Tribunale di Roma ivi richiamata non costituirebbe una sentenza di condanna bensì una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p..

L'amministrazione resistente si costituiva in giudizio, evidenziando come il gravato diniego ~~costituisse un~~ atto dovuto, conseguendo obbligatoriamente alla condanna del ricorrente per il reato ascrittogli, non potendo l'amministrazione svolgere alcuna attività discrezionale al riguardo.

La Sezione con ordinanza n. _____ respingeva l'istanza di sospensione cautelare.

All'udienza pubblica del 5 febbraio 2019, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Osserva, innanzi tutto, il Collegio come il ricorrente sia stato condannato con sentenza irrevocabile del Tribunale di Roma per un reato per il quale non è previsto, ai sensi dell'art. 380 c.p.p., l'arresto obbligatorio, bensì soltanto quello facoltativo ai sensi del successivo art. 381, comma 1 (*“delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione*

superiore nel massimo a tre anni”).

Ebbene, in materia di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) stabilisce che *“Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato” e che “Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche ... di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice”.*

La consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale ritiene, tuttavia, che tale norma non consenta all'autorità di negare tale beneficio sulla base *sic et simpliciter* di precedenti penali o di prevenzione riscontrati in capo allo straniero, affermando che *“il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna (cd. automatismi ostativi o espulsivi), ma richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi”* (in tal senso, *ex multis*, questo Tribunale, Sezione I, n. 1707/2018 e T.A.R. Toscana, n. 427/2018).

Orbene, nel caso di specie, tale valutazione non risulta essere stata effettuata, essendosi l'amministrazione limitata al solo richiamo della condanna subite dal ricorrente senza compiere alcun giudizio sull'essere lo straniero un pericolo per la sicurezza.

Deve rammentarsi, relativamente alle condanne per reati per i quali è previsto ai sensi dell'art. 381 c.p.p. l'arresto facoltativo in flagranza quanto statuito dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 172/2012, ha precisato come i fatti sottesi all'applicazione di tali norma *“non sono necessariamente sintomatici della pericolosità di colui che li ha commessi”*, ritenendo *“in tal senso ... significativo che, essendo possibile procedere per detti reati "all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del*

soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto" (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.), è già l'applicabilità di detta misura ad essere subordinata ad una specifica valutazione di elementi ulteriori rispetto a quelli consistenti nella mera prova della commissione del fatto".

Ne consegue, pertanto, come, nella fattispecie, a fronte di un reato rientrante nelle ipotesi di cui al citato art. 381, si rendesse, quindi, necessaria una più ampia valutazione di concreta e attuale pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, che andava argomentata, nell'ambito di una necessaria visione di insieme, sulla base di ulteriori ed oggettivi elementi di fatto, di cui occorreva dare adeguatamente conto nell'ambito di una esaustiva e perspicua motivazione, qui non avutasi.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, il diniego impugnato deve essere annullato, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che la competente Autorità intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell'effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia.

Sussistono, comunque, giusti motivi - atteso il motivo di accoglimento del ricorso (difetto di motivazione) - per disporre tra le parti l'integrale compensazione delle spese di lite.

Non ricorrono, allo stato, elementi oggettivi per confermare l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, deliberata in via anticipata e provvisoria dalla competente Commissione istituita presso questo Tribunale con verbale del
attesa la mancata dimostrazione della persistenza delle condizioni a tal fine necessarie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, per l'effetto, annullando l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

Angela Fontana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO